

parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Calabria.

#### Art. 8.

L'organismo autorizzato I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

*Il capo Dipartimento:* AMBROSIO

08A02405

DECRETO 2 aprile 2008.

**Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.**

#### IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la registrazione dei Fagioli Bianchi D.O.P. di Rotonda e della Melanzana Rossa D.O.P. di Rotonda,

con sede in Rotonda (Potenza), contrada Piano Incoronata, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 4498 del 20 febbraio 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per la registrazione dei Fagioli Bianchi D.O.P. di Rotonda e della Melanzana Rossa D.O.P. di Rotonda, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore per la registrazione dei Fagioli Bianchi D.O.P. di Rotonda e della Melanzana Rossa D.O.P. di Rotonda, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it);

Decreta:

#### Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda».

#### Art. 2.

La denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it)

## Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

## Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2 dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

*Il capo Dipartimento:* AMBROSIO

08A02406

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 1° aprile 2008*

Dollaro USA .....	1,5660
Yen .....	157,55
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	25,184
Corona danese .....	7,4567
Corona estone .....	15,6466
Lira sterlina .....	0,78880
Fiorino ungherese .....	258,55
Litas lituano .....	3,4528
Lat lettone .....	0,6980
Zloty polacco .....	3,5107
Nuovo leu romeno .....	3,7310
Corona svedese .....	9,3945
Corona slovacca .....	32,475
Franco svizzero .....	1,5737
Corona islandese .....	120,38
Corona norvegese .....	8,0720
Kuna croata .....	7,2745
Rublo russo .....	36,9510
Nuova lira turca .....	2,0588
Dollaro australiano .....	1,7215
Real brasiliano .....	2,7452
Dollaro canadese .....	1,6069
Yuan cinese .....	10,9802
Dollaro di Hong Kong .....	12,1953
Rupia indonesiana .....	14443,22
Won sudcoreano .....	1541,96
Peso messicano .....	16,6513
Ringgit malese .....	5,0026
Dollaro neozelandese .....	2,0044

Peso filippino .....	64,911
Dollaro di Singapore .....	2,1602
Baht thailandese .....	49,310
Rand sudafricano .....	12,6595

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A02500

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Gabbrocol 200».

*Provvedimento n. 73 del 25 marzo 2008*

Premiscela per alimenti medicamentosi «GABBROCOL 200» polvere per uso orale.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 10252020;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 10252032.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15 - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 42.a.2 e tipo IB n. 42.a.3 - validità dopo prima apertura e validità dopo ricostituzione mangime.

Si autorizza la validità dopo prima apertura del confezionamento primario e dopo ricostituzione del mangime medicato.

Validità:

prodotto finito in confezionamento integro: invariata;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

nel mangime: 3 mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo la prima apertura deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02430